

**ATTO N. DD 2023**

**DEL 30/04/2021**

**Rep. di struttura DD-UA4 N. 242**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** S.P. n. 197 “del Colle del Lys” dal km 1+000 al km. 1+415 ed la S.P. n. 24 “del Monginevro” dal km 25+030 al km 25+330 in territorio del Comune di Avigliana (TO).  
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale e dell'intersezione mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere.

Premesso che:

- La Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori ad oggetto “REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA SP 24 E SP 197 IN COMUNE DI AVIGLIANA” il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Determinazione della Direzione Viabilità 2 n. 6086 del 27/12/2020;
- Con Determinazione del Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 167-1423 del 01/04/2021, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla **ditta VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.**, con sede legale in Via Cuneo n. 11 – 12040 Montanera (CN);
- La ditta esecutrice individuata con subappalto è la **ditta EREDI GRECO di GRECO Luca & C. s.n.c. con sede legale in Via San Salvatore, 20 - 88831 San Mauro Marchesato (KR)**;
- **il Direttore dei Lavori è l'Ing. Davide CAPPÀ (cell. 349/4163544) e l'Ispettore di Cantiere Geom. Benedetto SILVESTRI (cell. 349/4163147) Funzionari della Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2;**
- **il Direttore Operativo e C.S.E. è l'Ing. Alfredo BELLAVIA con studio in Via Almese, 33b - 10040 Villar Dora (TO) (cell. 3477426196);**
- con nota e-mail in data 20/04/2021, il Direttore dei Lavori comunica che, a partire dal giorno 03/05/2021 al giorno 02/07/2021, l'intersezione tra la s.p. n. 24 del Monginevro dal km 25+030 al km 25+330 e la s.p. n. 197 “del Colle del Lys” dal km 0+985 al km 1+285, sarà oggetto di lavori propedeutici alla costruzione della nuova rotatoria come da progetto approvato, in cui il cantiere sarà individuato in loco in base all'avanzamento dei lavori come da crono-programma e la segnaletica di cantiere di deviazione sarà a cura della ditta appaltatrice dei lavori principali;

Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante istituzione di senso unico alternato semaforizzato o tramite movieri, limitazione di velocità max. di 30 km/h e divieto di sorpasso in area di cantiere per tutti i veicoli, al fine di procedere con le lavorazioni di costruzione della rotatoria in cui il cantiere sarà individuato in loco in base all'avanzamento dei lavori come da cronoprogramma e la segnaletica di cantiere di deviazione sarà a cura della ditta appaltatrice dei lavori principali, lungo l'intersezione tra la S.P. n. 197 “del Colle del Lys” dal km 0+985 al km. 1+285 e la S.P. n. 24 “del Monginevro” dal km 25+030 al km 25+330 in centro abitato del Comune di Avigliana (TO) dal giorno 03/05/2021 al 02/07/2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**DETERMINA**

**di ordinare** la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere per tutti i veicoli eccetto residenti in loc. Grangia di Avigliana (TO), dal giorno **03/05/2021** al giorno **02/07/2021** dalle **ore 8,00** alle **ore 18,00** e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati, come segue:

- lungo la S.P. n. 197 “del Colle del Lys” dal km 1+005 al km. 1+415 e lungo la S.P. n. 24 “del Monginevro” dal km 25+030 al km 25+330;
- istituzione di senso unico alternato semaforizzato o tramite movieri, limitazione di velocità max. di 30 km/h e divieto di sorpasso in area di cantiere per tutti i veicoli, in cui il cantiere sarà individuato in loco in base all'avanzamento dei lavori come da crono-programma e la segnaletica di cantiere di deviazione sarà a cura della ditta appaltatrice dei lavori principali;
- lungo la S.P. n. 197 “del Colle del Lys”:
- al km 0+220 ed al km 2+445 sarà posizionata segnaletica di cantiere di preavviso di deviazione del traffico per tutti i veicoli, eccetto i residenti in loc. Grangia di Avigliana (TO);
- al km 1+005 ed al km 1+415 sarà posizionata segnaletica di cantiere di deviazione del traffico per tutti i veicoli, eccetto i residenti in loc. Grangia di Avigliana (TO);
- lungo la S.P. n. 24 “del Monginevro” al km 25+183 (intersezione con s.p. n. 197):
- in direzione Almese (TO) istituzione di divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti in loc. Grangia di Avigliana (TO);
- in direzione Avigliana (TO) istituzione di divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti in loc. Grangia di Avigliana (TO) ed i mezzi di linea di trasporto pubblico della soc. G.T.T.;
- La ditta appaltatrice dei lavori **VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.**, con sede legale in Via Cuneo n. 11 – 12040 Montanera (CN) con Responsabile di cantiere Geom. Alberto VIGLIETTI (cell. 335/7322992);
- La ditta subappaltatrice è la **ditta EREDI GRECO di GRECO Luca & C. s.n.c. con sede legale in Via San Salvatore, 20 - 88831 San Mauro Marchesato (KR) con Responsabile di cantiere Luca GRECO (cell. 338/7332331)**;
- **il Direttore dei Lavori Ing. Davide CAPPÀ (cell. 349/4163544) e l'Ispezzore di Cantiere Geom. Benedetto SILVESTRI (cell. 349/4163147) Funzionari della Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2;**
- **il Direttore Operativo e C.S.E. Ing. Alfredo BELLAVIA con studio in Via Almese, 33b - 10040 Villar Dora (TO) (cell. 347/7426196)**

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.



Città metropolitana di Torino

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 30/04/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)

Firmato digitalmente da Sabrina Bergese